

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Luglio 1863.
dal Ministro D. Grazia al giustizia*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Manini

Adottata nella tornata del

15. Febbr.

1864.

328
Signori Deputati

Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge sull'arresto personale già stato discusso ed approvato dal Senato.

Vi accennerò per sommi capi le ragioni che indussero il governo a presentare sin d'ora tale schema di legge.

L'arresto personale qual mezzo di vincere la mala fede del debitore che cerca di nascondere le proprie sostanze per sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, è diversamente regolato dalle varie legislazioni che sono attualmente in vigore nel regno.

Più pugna però ai principi della giustizia sociale che nello stesso Stato la libertà individuale sia diversamente apprezzata e protetta, per modo che in alcune provincie l'arresto del debitore costituisca un mezzo ordinario di esecuzione, in alcune altre sia ammesso qual mezzo straordinario ma

in casi assai frequenti, e finalmente in alcune altre provincie esso venga applicato soltanto in rare circostanze.

Ripugna inoltre che mentre secondo talune delle vigenti legislazioni l'arresto personale non è mai abbandonato alla convenzione dei privati, come sia contraria alla morale, secondo altre legislazioni invece l'arresto sia applicato solo perché fu convenuto dalle parti.

Ripugna infine che mentre nelle Provincie Lombarde, Toscane e Modenesi la durata dell'arresto non può mai eccedere un'anno, nelle Provincie Parmensi, Sarde e già Pontificie possa per causa di dolo o di somma estendersi a cinque anni, e di più nelle provincie napoletane e siciliane tale durata possa protrarsi per volontà del creditore sino all'anno settantuno del debitore, onde la medesima può avere un periodo di venti, trenta, quaranta e più anni.

Non parto di Dubbi delle questioni gravissime che possono sorgere da questa diversità di legislazione fra provincie di un medesimo regno, quando il cittadino che contratta in una provincia fosse convenuto davanti le autorità giudiziarie di un'altra provincia.

Tali esempi bastano per dimostrare quanto sia urgente la necessità di provvedere nell'arresto personale e di condurre quest'istituzione ad uniforme sistema in tutto lo Stato, fatto anche riflesso che l'uniformità contribuisce potentemente a rendere più facili e più frequenti i rapporti commerciali tra le diverse parti dello Stato, poichè l'uniformità generando la certezza sui vincoli che nascono dalle convenzioni, rimuove naturalmente gli ostacoli che altrimenti si frapporterebbero allo svolgimento delle relazioni fra i cittadini.

Tolta di mezzo la facoltà nei privati di stipulare l'arresto personale, nel progetto presentato dal Ministero esso veniva limitato in questi soli casi in cui è richiesto dall'interesse generale e dalla buona fede che deve presiedere a determinate convenzioni, onde veniva abolito nella materia civile e conservato soltanto nella materia commerciale.

Il Senato ha creduto però di mantenere l'arresto in materia civile riguardo ad alcune obbligazioni che derivano da fatti, i quali costituiscono o fanno presumere un reato od un quasi reato. Quantunque tale modificazione venisse ad alterare alquanto l'economia dei principi che informavano il progetto ministeriale, il governo ravvisò tuttavia opportuno di non contrastare sul riflesso che i casi

600

per tal guisa aggiunti sono poco a
frequenti e non hanno quindi in
pratica quell'importanza cui sembran-
no accunare.

Per la durata dell'arresto si adotti
una via di mezzo, la quale mantenga
dall'un canto la garanzia che si può
te ottenere con tale misura di esecu-
zione, e d'altro canto non lida troppo
il diritto alla libertà individuale che
spetta ad ognuno.

Alle norme che regolano l'appli-
cazione dell'arresto personale vanno
congiunte nel progetto quelle altre
che ne riguardano l'esecuzione.

Sembro' infatti che il modo, il tem-
po ed il luogo in cui può eseguirsi
l'arresto, le garanzie che devono in
tale circostanza accompagnare la per-
sona del debitore, le cause ed i mez-
zi relativi alla sua liberazione, sono
troppo connessi coi principii cui s'in-
forma il progetto nell'ammettere l'ar-
resto medesimo, onde non si dovesse

lasciare nella nuova legge un vuoto che non sarebbe stato adeguatamente riempito dalle vigenti legislazioni.

Dirò per ultimo che i benefici del presente disegno di legge sono estesi ai debitori che già si trovassero condannati all'arresto personale, imperocché se il legislatore riconosce ingiusto che l'arresto possa aver luogo, se non in determinati casi, o possa durare oltre ad un certo periodo di tempo, contraddirebbe a se stesso ove permettesse che sotto l'impero della nuova legge la detenzione del debitore potesse aver luogo in altri casi, o prolungarsi per un periodo maggiore di anni.

Nella fiducia e signori che i concetti sopra esposti vi abbiano fatti persuasi della vigente necessità del presente disegno di legge, io spero che accorderete il vostro

supragio al medesimo, senza ritornare
sopra questioni che potrebbero trarre
a lungo la definitiva adozione.

N° 84.

Progetto di legge approvato dal Senato
presentato dal Ministro S. Giorgio Gualtieri e
Cotta / Piccinelli /

Oratio pronunciata in materia civile
e commerciale

Terminata nel G. Luglio 1865.

Pallavicini

1864

N° II.

SESSIONE 1863

CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLI

DEL PROGETTO DI LEGGE

RELATIVO ALL'

Arresto personale in materia civile e commerciale,

Che i membri presidenti della Commissione, d'accordo col Ministro guardasigilli, propongono alla Camera di separare per ora dagli altri, e di votare in via d'urgenza sotto forma di legge provvisoria, riservata la discussione del Progetto di legge già approvato dal Senato

Terminato il 15 febbraio 1864.

Art. 1.

Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:

~~È vietato stipulare nelle convenzioni l'arresto personale.~~

Ne' casi, in cui il magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunciare l'arresto personale, la durata del medesimo non potrà essere maggiore di due anni, nè minore di tre mesi. Il giudice, nel fissarne la durata, estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.

Art. 2.

Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a beneficio de' detenuti la durata dell'arresto sofferto.

Art. 3.

È derogato a leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia, in quanto contrarie alle presenti disposizioni.

~~(1) Art. 1 e 7 del Progetto approvato dal Senato.~~

~~(2) Art. 11 del Progetto medesimo.~~

+ Dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni.

I non potrà firmare al medesimo una durata

Deposito nella Camera il 17 febbraio 1864.

Pallavicini

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MENICETTI, DE FILIPPO, CATUGGI, BERTI LUDOVICO, MANCINI,
PARATTONI, CAVOUR, DE CESARE, CONFORTI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato alla Camera
dal ministro di grazia e giustizia e culti

nella tornata del 6 luglio 1863

Arresto personale in materia civile e commerciale.

Tornata del 22 dicembre 1863.

SIGNORI! — La Commissione eletta da' vostri uffici per l'esame del progetto di legge, già approvato dopo ampia discussione dal Senato, sull'argomento importantissimo dell'arresto personale in materia civile e commerciale, ha considerato che se a ragione è deplorata la persistente difformità delle legislazioni civili tuttora vigenti nelle varie provincie del regno d'Italia, massima è l'offesa a' principi di moralità e di giustizia, ed intollerabile il danno che tale difformità produce, in quella parte della legislazione che ha per oggetto la libertà personale.

L'ammetersi tuttora da alcuni dei Codici italiani l'arresto personale per convenzione, quasi fosse cosa venale e posta in commercio la libertà della persona, santo ed inviolabile attributo per cui la natura dell'uomo si nobilita ed a morale dignità s'innalza sopra

(84-A)

quella degli esseri inferiori; e la profonda discrepanza tra le varie leggi del reame nella determinazione di quel limite massimo alla durata dell'arresto per obbligazioni civili e commerciali, che l'autorità del legislatore non può oltrepassare senza eccedere il suo legittimo potere e violare i diritti inalienabili dell'umana personalità; il qual limite in alcune provincie è di cinque anni (antiche provincie, Romagne, Marche ed Umbria, e provincie parmensi), in altre non può eccedere un solo anno (Toscana, Lombardia, e provincie modenesi), ed in una terza parte dello Stato, con disumano disprezzo di ogni sentimento di giustizia e di pietà, d'ordinario si confonde con la durata stessa della vita, e può prolungarsi per 50 anni, e fino a che il debitore non tocchi l'età settuagenaria (provincie meridionali); non sono i due soli vizi fondamentali, per quanto gravissimi essi siano, che debbano ispirarci una coscienziosa impazienza di far cessare al più presto possibile l'attuale condizione di cose.

L'invasione della potestà sociale nella sfera delle libertà degli individui per chiederne da essi senza evidente titolo e necessità il sacrificio a vere o supposte utilità politiche, costituendo una violazione della giustizia naturale e dei principii morali che reggono l'ordine ideale dell'umano consorzio; ne segue che le leggi imperanti nelle varie provincie di un medesimo reame non possono rimanere discordi sopra un altro elemento altrettanto essenziale, cioè nell'attribuire o negare agli identici fatti ed obblighi l'immenso effetto della perdita della libertà personale, quando esse non vogliano meritare il rimprovero di rappresentare nella loro coesistenza un permanente oltraggio a quei medesimi sacri ed eterni principii che per l'indole loro assoluta non ammettono transazioni o temperamenti.

E pure in alcuni paesi d'Italia (Lombardia, provincie modenesi) l'arresto personale è per qualunque creditore un mezzo ordinario di esecuzione coattiva, benchè sussidiario al vano sperimento de' mezzi reali, nei debiti di qualunque specie e causa; sì che non v'ha materia nell'infinita varietà degli obblighi civili e commerciali, dove in certe condizioni la libertà personale non sia reputata innanzi alla legge come l'equivalente di un interesse pecuniario, talvolta anche lieve. Per l'opposto, in altre provincie (Napoli, Sicilia, Parma, antiche provincie, Romagne, Marche ed Umbria) il legislatore stesso s'incaricò di enumerare quei gravi

fatti e quelle peculiari specie di obblighi, in cui soltanto si debba o si possa concedere l'estremo ed odioso mezzo della coazione personale, a tutti gli altri casi inapplicabile. Ed altrove (Toscana) la giurisprudenza quasi da sè sola, per mancanza od incertezza de' testi legislativi, non dubitò di assumersi e di esercitare un così arduo compito.

Parimenti in alcuni luoghi le leggi inesorabilmente impongono il pagamento integrale del debito; in altri in vece con pietosa sollecitudine facilitano al debitore arrestato il ritorno alla perduta libertà, prescrivendo ch'ei venga sprigionato sol che paghi una parte del debito (un *terzo*, secondo il Codice civile Albertino), e presti idonea cautela di pagare il di più entro un termine non maggiore di un anno.

Laonde anche in queste parti la difformità degli ordini legislativi vuol considerarsi senza dubbio come vizio fondamentale del sistema, che non potremmo senza ingiustizia e senza biasimo lasciar più oltre sussistere, quando vogliasi sfuggire alla contraddizione, che in mezzo ad unica società civile, benchè la suprema legge giuridica abbia ad interprete una sola e medesima sovranità politica, le identiche norme possano ad un tempo essere morali ed immorali, giuste ed ingiuste.

Quindi è che, nella previsione de' ritardi inevitabili che si produrranno nell'ampia discussione del nuovo progetto del Codice Civile Italiano nelle nostre assemblee legislative, non è coscienza onesta ed amante del giusto, la quale non senta vivamente l'urgenza di anticipare fin d'ora, con provvedimento speciale, l'unificazione di questa parte della legislazione civile, specialmente rispetto agli enunciati tre punti: determinazione uniforme de' fatti ed obblighi, che possano attribuire a' creditori il diritto di servirsi del mezzo coattivo dell'arresto personale: abolizione dell'arresto convenzionale, dove ancora le leggi lo riconoscano: fissazione per tutta l'estensione dello Stato di un identico e moderato limite alla durata dell'arresto personale, per modo che tale istituzione rimanga, qual debbe essere, un semplice esperimento di solvibilità, e non si trasformi in illegittima pena, o in iraconda rappresaglia e vendetta di creditori delusi.

La vostra Commissione, interprete del voto unanime degli uffici della Camera, fu del pari unanime nel convincersi della necessità e convenienza di provvedere

(84-A)

4

fin d'ora con legge speciale a far scomparire dai Codici italiani, intorno all'argomento che ci occupa, la macchia di quei più gravi abusi, la cui soppressione non patisce indugio; e nel riconoscere come sacro ed imperioso dovere de' legislatori italiani affrettarsi a soccorrere alle miserande vittime d'istituti ormai condannati dal progresso della civiltà e dall'incremento della scienza sociale, alcune delle quali languiscono prive di libertà, e strappate alle loro innocenti famiglie da così lunga serie d'anni, che sarebbero bastati all'espiazione anche di atroci reati.

Essa non può meglio significare quanto sia compresa dal sentimento di un tal dovere, che dichiarando esplicitamente di esser disposta ad accettare anche una legge od incompleta, o meno perfetta, e che lasci desiderii e possibilità di miglioramenti, purchè senza lesione de' sommi principii risponda all'intento di arrecare la sospirata riparazione a quei mali, ed il più prossimo alleviamento a sofferenze illegittimamente prolungate oltre ogni giusta misura.

Con la scorta di codesto criterio la Commissione prese quindi a ricercare, qual mezzo si presentasse il più pronto ed il meno incerto per raggiungere un tale scopo. E qui si divisero in due sentenze.

La maggioranza della Commissione esaminò, se il progetto di legge uscito dalle deliberazioni del Senato fosse in ogni sua parte degno di approvazione, e non contenesse lacune ed imperfezioni. Ed ella schiettamente confessò, che a suo giudizio quel progetto è ancora suscettivo di parecchi miglioramenti, e taluno anche di qualche importanza, benchè affatto secondarie sieno le emendazioni che alcuni degli uffizi proposero d'introdurvi; e che essa crede altresì meritevole di un profondo riesame la stessa quistione fondamentale dell'abolizione assoluta dell'arresto personale in materia civile.

Ma ove si consenta di lasciar per ora da parte siffatta questione, la maggioranza della Commissione dovè dimandare a sè stessa, se quel progetto, malgrado le sue imperfezioni ed i possibili miglioramenti, adempia alle condizioni essenziali di una legge giusta sull'argomento, e provveda alle urgenti necessità innanzi avvertite: e si sentì astretta a rispondere di sì. Laonde, poichè durante la discussione parlamentare di questa legge il Ministero presentò agli studi del Parlamento il progetto del nuovo Codice Civile Italiano, l'anzidetta

maggioranza della Commissione venne nella persuasione che l'approvarsi dal vostro canto puramente e semplicemente la legge votata dal Senato, senza modificazione alcuna, come è evidentemente il mezzo più pronto di attuare l'urgentissima riforma, sia ben anche il partito più prudente e saggio; imperocchè, mentre con ciò un grande progresso ed una importantissima unificazione legislativa verrebbe fin d'ora immediatamente ad operarsi, e si farebbero tosto cessare abusi incompatibili, non però sarebbe pronunciata l'ultima parola nella legislazione italiana sull'arresto personale. E potrà al certo più opportunamente riserbarsi alle non lontane discussioni del corrispondente titolo del Codice Civile il provvedere con maturità di studi, ed anche col frutto di qualche esperienza, acciò esso si arricchisca di quegli ulteriori miglioramenti i quali serviranno a perfezionare l'utile riforma, che intanto fin da oggi senza alcun altro indugio può compiersi.

Il progetto del Senato, egli è vero, non abolisce del tutto l'arresto personale, nè anche pe' debiti puramente civili, benchè il Governo, confortato dal voto di alcune supreme magistrature italiane e di un antecessore dell'attuale ministro guardasigilli, ciò avesse proposto. Ma è manifesto che per ora ogni tentativo di vincere su tal punto la ritrosia forse troppo circospetta del Senato, sarebbe prematuro ed inefficace, e che perciò in ogni caso sarà forza differire al tempo delle solenni discussioni del Codice questa grande questione.

È penoso in verità considerare, come procedano lenti i progressi nelle legislazioni positive, anche dove gl'interessi materiali vengano a conflitto con le leggi assolute ed eterne della morale e del diritto. Il MONTESQUIEU scriveva fin dai suoi tempi: « Negli affari derivanti da contratti civili ed ordinari, la legge non debbe ammettere l'arresto della persona, perchè essa deve tener in maggior considerazione la libertà di un cittadino, che l'agiatezza di un altro; ma nelle convenzioni commerciali la legge debbe far prevalere la pubblica prosperità e ricchezza alla libertà dell'individuo..... I commercianti essendo obbligati di affidare grandi somme per periodi sovente assai brevi, di darle e di riprenderle, è necessario che il debitore adempia sempre ai proprii impegni nell'epoca prefissa; il che suppone l'arresto personale. » Questa opinione non è forse abbastanza radicale; e nondimeno da oltre un secolo gli scrittori sulla materia presso a poco non

(84-A)

han fatto che dettar parafrasi o commenti di questo concetto dello *Spirito delle leggi*; ed esso non è ancora penetrato come pratica riforma nel testo di molte legislazioni positive, ed in quella stessa del paese che si gloria di esser patria all'autore di quell'opera immortale.

Allorchè la rivoluzione Francese parve scuotere dai vecchi cardini la società per collocarla sopra nuove basi e rigenerarla, la Convenzione, che riempiva le prigioni di vittime politiche, volle aprirne le porte ai detenuti civili, e sulla mozione di Danton nel 9 marzo 1793 con più audace logica abolì generalmente l'arresto personale per debiti, come *contrario alla sana morale, ai diritti dell'uomo ed ai veri principii della libertà*. Ma la bancarotta del Direttorio, i giuochi di aggio e le rovine del commercio offrivano in quei giorni le condizioni meno propizie a quell'abolizione; sì che l'arresto personale, parzialmente ristabilito dopo soli 20 giorni contro i contabili di pubblico danaro, e quindi più largamente con le leggi del 24 ventoso anno V, e del 15 germinale anno VI, si vide poscia mantenuto e regolato nel Codice Civile.

Dopo la Restaurazione le instancabili mozioni nella Camera Francese dei Deputati di uno de' suoi membri, che in ogni occasione perorava in pro de' carcerati per debiti una causa (egli diceva) *facilissima a difendersi e difficilissima a guadagnarsi* (1), ed i non pochi progetti di legge presentati dal Governo, riuscirono all'utile, ma modesta riforma contenuta nella legge del 17 aprile 1832. Questa legge, benchè dopo gravi e serie deliberazioni non avesse ceduto ai voti per l'abolizione assoluta dell'arresto personale, è notevole per averne di molto ridotta la durata, e per avergli mantenuto il carattere di mezzo di esecuzione eccezionale, riservato soltanto a casi gravi, che implichino il dolo, o quella grave colpa ed imprudenza che giuridicamente gli è pareggiata.

È noto che nelle commozioni politiche di Francia del 1848, un decreto del Governo provvisorio del 9 marzo (per singolare coincidenza la stessa data del decreto emanato 55 anni prima dalla Convenzione) abolì nuovamente l'arresto personale fino alle definitive statuizioni dell'Assemblea, a motivo ch'esso fosse « incompatibile col nuovo diritto pubblico, respinto dalla ragione e dalla

(1) Discorso del deputato Hyde de Neuville del 3 marzo 1827.

umanità, e costituente una violazione della dignità umana. »

(84-A)

Ma nel 1848 si riprodusse quasi identicamente ciò che era avvenuto nel 1793; imperocchè trascorsi appena due mesi, la Commissione del potere esecutivo nel 19 maggio introduceva alcune eccezioni alla generale abolizione dell'arresto personale quanto alla riscossione delle ammende e riparazioni a profitto dello Stato, ed a tutti i fatti regolati dalle leggi penali; e più tardi l'Assemblea Costituente con legge del 13 dicembre dell'anno stesso, sopra numerose petizioni di commercianti, ed un avviso motivato del Tribunale di commercio di Parigi, dopo solenni discussioni (1), rievocò il decreto abolitivo del Governo provvisorio, e ristabilì ancora una volta l'arresto personale, ma con riduzione di durata e con altri notevoli miglioramenti della legge del 1832.

Anche in Inghilterra i vizi della legislazione sull'arresto personale per debiti civili furono oggetto di reiterate discussioni, e la parola eloquente di Burke, di Romilly, di Hume, di lord Brougham, di sir Campbell e di altri autorevoli oratori risuonò generosa dalla tribuna britannica per temperare in questo istituto gli abusi che lo deturpavano (2).

Questi precedenti della storia legislativa di Francia e d'Inghilterra, la discussione dell'attuale progetto di legge testè avvenuta nel Senato, ed il voto con cui essa si chiuse respingendo la proposta del Governo di abolire l'arresto personale pe' debiti civili e di mantenerlo nelle sole materie commerciali, sono per la maggioranza della Commissione la misura della gravità della controversia, e delle difficoltà che sarebbe d'uopo affrontare

(1) DURAND, *Commentaire de la Loi du 13 décembre 1848 sur la contrainte par corps, précédé des travaux préparatoires de cette Loi.* — Paris, 1851.

(2) È memorabile specialmente la discussione sull'argomento, alla quale diede luogo il *bill* proposto nel 4 marzo 1835 da sir John Campbell, uno dei membri più reputati della Camera dei comuni, che già aveva esercitato l'eminente ufficio di *attorney-général*. Esso tendeva a far abolire affatto l'arresto personale per debiti, fuori dei casi di dolo e frode. Il *bill* fu approvato alla prima ed alla seconda lettura, e la Camera formatasi in Comitato approvò benanche tutte le clausole del *bill*, fissandone la terza lettura pel voto definitivo. Ma i dissensi politici sopravvenuti tra la Camera dei lords e quella dei comuni gettarono la perturbazione nei lavori legislativi, e dopo quella splendida discussione la riforma non fu mandata ad effetto.

(84-A) per rinnovare in questo momento il tentativo di più radicali innovazioni.

E pure, se dovesse ripetersi una definitiva discussione sulla legge, nell'intento di apportarvi tutti i miglioramenti di cui è suscettiva, e di renderla pienamente conforme ai progressi della scienza e dell'incivilimento; non si saprebbe trovar ragionevole scusa all'abbandono di quella quistione fondamentale, mentre il dissenso tra le due Camere intorno alla medesima farebbe poi praticamente mancare la bramata urgente riforma.

Ora un tal dissenso potrebbe prevedersi sommatamente probabile.

Ristretta la proposta dell'abolizione alle sole materie civili, un'assemblea di rappresentanti del popolo italiano potrebbe esser disposta a riguardare come una innovazione troppo ardita ed arrischiata quella che da oltre un secolo il Montesquieu riconosceva giusta e necessaria?

D'altronde l'arresto personale, come *pena*, non può difendersi dove non vi ha reato, nè criminale giudizio, e non di rado v'ha innocente e miserevole infortunio.

Come *mezzo di esecuzione e sperimento di solvibilità del debitore*, insigne pubblicisti scorsero in questa istituzione l'ultimo vestigio della tortura, trasportata nelle materie civili dopo che la ragione e l'umanità l'avevano bandita dalle criminali (1). « La sofferenza prodotta dall'arresto personale (così diceva l'illustre duca di Broglie nella Camera dei pari di Francia) è meno dolorosa e lacerante di quella che produceva in altri tempi la tortura; ma in ricambio è più lunga; e ciò che perde nell'intensità, guadagna nella durata. »

Che più? L'uomo prima di appartenere al suo creditore, appartiene alla patria ed alla famiglia. È un atto immorale, dove non appariscano offese da azioni criminose le supreme ragioni della sicurezza sociale, punir la famiglia innocente, privandola di colui che col proprio lavoro provvedeva alla di lei sussistenza, infrangere i legami della società domestica, impedirne i doveri, portare nel suo seno per lunghi anni la solitu-

(1) CRIVELLI, *De la Contrainte par corps*, pag. 4.

Il relatore della Legge su questo stesso argomento nel Consiglio rappresentativo di Ginevra nella seduta del 28 dicembre 1829 diceva dell'arresto personale: « C'est une torture pour arracher au malheureux, à qui on la fait subir, non l'aveu de ce qu'il ne veut pas dire, mais le remboursement de ce qu'il ne veut pas payer. »

dine, la desolazione, la miseria! È sempre una reliquia dell'antico sistema Romano, benchè raddolcito, sottomettere la sorte del debitore e della sua famiglia alla balia e talvolta al capriccio vendicativo del creditore (1)! E ben fu avvertito, che l'arresto personale ne' suoi pratici risultamenti è il mezzo di far pagare un debito da coloro che non ne sono i debitori, speculazione vergognosa (secondo l'enfatica espressione del WOŁOWSKI) sulle più pure e sante affezioni, sull'amore della consorte e de' parenti (2).

(84-A)

Finalmente anche l'interesse del commercio, che vorrebbe elevare ad un vero interesse pubblico, non ritrae dall'istituzione dell'arresto personale che un profitto assai problematico, e ne' casi meno degni della sollecitudine del legislatore. Ci sia permesso rammentare in proposito l'opinione autorevole espressa nel 1848 nella Camera Francese da un giudice ben competente, da GIACOMO LAFITTE: « I bisogni del commercio (così egli esprimevasi) non reclamano il mezzo dell'arresto personale. Esso non si esercita che a profitto dell'usura contro disgraziati padri di famiglia e contro alcuni giovani imprudenti. Il commercio, civilizzatore di tutto, ha bisogno per la sua sicurezza di ricorrere a mezzi che ricordano i tempi della maggiore barbarie? Evidentemente no. »

In fatti dalle statistiche raccolte con paziente accuratezza in Francia e nella Gran Bretagna risulta provato, che il grande commercio non si sostiene menoma-

(1) Senza toccare le erudite controversie intorno al *nexum* ed all'*addictio* del Diritto Romano, agli effetti della legge Petelia, ed al genuino significato del celebre testo delle Dodici Tavole, *lex inmanis*, a cui il ВУКЕНСКОЕШ volle attribuire un senso metaforico, mentre il CUJACCIO, il NIEBUHR ed il TROPLONG nella sua dottissima introduzione al trattato dell'*arresto personale* sostengono che l'*in partes secanto* negli antichi secoli di Roma non riguardasse il patrimonio e la libertà del debitore, ma la materiale divisione del suo stesso cadavere dopo il supplizio; è indubitato che fino agli ultimi tempi di Roma imperiale, i debitori, per contratto o per sentenza, erano dati in possesso e balia dei creditori per essere addetti in loro profitto ai lavori, del pari che gli schiavi; ed in conseguenza « offrivano una singolare mistura della libertà e della schiavitù essendo uomini liberi di diritto, ma schiavi di fatto; liberi verso la società, schiavi verso il creditore; esseri intermedi tra il cittadino pienamente libero, e l'infelice pienamente schiavo (TROPLONG, *ibid.* pag. 17).

(2) Discorso all'Assemblea nazionale di Francia del 1° settembre 1848.

(84-A) per rinnovare in questo momento il tentativo di più radicali innovazioni.

E pure, se dovesse ripetersi una definitiva discussione sulla legge, nell'intento di apportarvi tutti i miglioramenti di cui è suscettiva, e di renderla pienamente conforme ai progressi della scienza e dell'incivilimento; non si saprebbe trovar ragionevole scusa all'abbandono di quella quistione fondamentale, mentre il dissenso tra le due Camere intorno alla medesima farebbe poi praticamente mancare la bramata urgente riforma.

Ora un tal dissenso potrebbe prevedersi sommatamente probabile.

Ristretta la proposta dell'abolizione alle sole materie civili, un'assemblea di rappresentanti del popolo italiano potrebbe esser disposta a riguardare come una innovazione troppo ardita ed arrischiata quella che da oltre un secolo il Montesquieu riconosceva giusta e necessaria?

D'altronde l'arresto personale, come *pena*, non può difendersi dove non vi ha reato, nè criminale giudizio, e non di rado v'ha innocente e miserevole infortunio.

Come *mezzo di esecuzione e sperimento di solvibilità del debitore*, insigni pubblicisti scorsero in questa istituzione l'ultimo vestigio della tortura, trasportata nelle materie civili dopo che la ragione e l'umanità l'avevano bandita dalle criminali (1). « La sofferenza prodotta dall'arresto personale (così diceva l'illustre duca di Broglie nella Camera dei pari di Francia) è meno dolorosa e lacerante di quella che produceva in altri tempi la tortura; ma in ricambio è più lunga; e ciò che perde nell'intensità, guadagna nella durata. »

Che più? L'uomo prima di appartenere al suo creditore, appartiene alla patria ed alla famiglia. È un atto immorale, dove non appariscano offese da azioni criminose le supreme ragioni della sicurezza sociale, punir la famiglia innocente, privandola di colui che col proprio lavoro provvedeva alla di lei sussistenza, infrangere i legami della società domestica, impedirne i doveri, portare nel suo seno per lunghi anni la solitu-

(1) CRIVELLI, *De la Contrainte par corps*, pag. 4.

Il relatore della Legge su questo stesso argomento nel Consiglio rappresentativo di Ginevra nella seduta del 28 dicembre 1829 diceva dell'arresto personale: « C'est une torture pour arracher au malheureux, à qui on la fait subir, non l'aveu de ce qu'il ne veut pas dire, mais le remboursement de ce qu'il ne veut pas payer. »

dine, la deplorazione, la miseria! È sempre una reliquia dell'antico sistema Romano, benchè raddolcito, sottomettere la sorte del debitore e della sua famiglia alla balia e talvolta al capriccio vendicativo del creditore (1)! E ben fu avvertito, che l'arresto personale ne' suoi pratici risultamenti è il mezzo di far pagare un debito da coloro che non ne sono i debitori, speculazione vergognosa (secondo l'enfatica espressione del WOLOWSKI) sulle più pure e sante affezioni, sull'amore della consorte e de' parenti (2).

Finalmente anche l'interesse del commercio, che vorrebbe elevarsi ad un vero interesse pubblico, non ritrae dall'istituzione dell'arresto personale che un profitto assai problematico, e ne' casi meno degni della sollecitudine del legislatore. Ci sia permesso rammentare in proposito l'opinione autorevole espressa nel 1848 nella Camera Francese da un giudice ben competente, da GIACOMO LAFITTE: « I bisogni del commercio (così egli esprimevasi) non reclamano il mezzo dell'arresto personale. Esso non si esercita che a profitto dell'usura contro disgraziati padri di famiglia e contro alcuni giovani imprudenti. Il commercio, civilizzatore di tutto, ha bisogno per la sua sicurezza di ricorrere a mezzi che ricordano i tempi della maggiore barbarie? Evidentemente no. »

In fatti dalle statistiche raccolte con paziente accuratezza in Francia e nella Gran Bretagna risulta provato, che il grande commercio non si sostiene menoma-

(1) Senza toccare le erudite controversie intorno al *noxium* ed all'*ademptio* del Diritto Romano, agli effetti della legge Petelia, ed al genuino significato del celebre testo delle Dodici Tavole, *lex immanis*, a cui il БУКЕРШОЕЧ volle attribuire un senso metaforico, mentre il СЪЛАЦЦЮ, il НИГОНА ed il ТЮЛОЖ nella sua dottissima introduzione al trattato dell'arresto personale sostengono che l'*in partes ascantio* negli antichi secoli di Roma non riguardasse il patrimonio e la libertà del debitore, ma la materiale divisione del suo stesso corpo, avere dopo il supplizio; è indubitato che fino agli ultimi tempi di Roma imperiale, i debitori, per contratto o per sentenza, erano dati in possesso e balia dei creditori per essere addetti in loro profitto ai lavori, del pari che gli schiavi, ed in conseguenza « offrivano una singolare mistura della libertà e della schiavitù essendo uomini liberi di diritto, ma schiavi di fatto; liberi verso la società, schiavi verso il creditore; esseri intermedi tra il cittadino pienamente libero, e l'infelice pienamente schiavo » (Lafitte, *ibid.* pag. 17).

(2) Discorso all'Assemblea nazionale di Francia del 1° settembre 1848.

(84-A) mente col sussidio dell'arresto personale; che le case di detenzione non racchiudono che giovani leggieri e dissipatori, alcuni padri di famiglia che facevano il piccolo commercio caduti in povertà, debitori di piccole somme, e talora di così modiche che è vergognoso vederle poste a confronto del valore inestimabile della libertà personale; che i creditori, i quali mettono in prigione i loro debitori, quasi sempre non sono case onorevoli, quelle che fanno un commercio onesto e veramente utile alla prosperità nazionale, negozianti che si rispettano, anzi costoro schiettamente confessano non aver bisogno di ricorrere a simil mezzo, e in ogni caso provar ripugnanza a servirsene; ma che l'arresto personale è precipuamente il mezzo di garanzia delle speculazioni equivoche, del traffico vergognoso, dell'usura (1).

D'altronde è strano che giovar possa al commercio l'imprigionamento dei debitori, che loro impedisce di lavorare e di guadagnare ulteriormente i mezzi di far onore ai loro obblighi: ed è contraddittorio che la dichiarazione di fallimento, la quale d'ordinario succede, e ne consuma la rovina ed il disonore, quasi sempre produca il loro ritorno alla libertà, mentre altrettanto non potrebbe ottenersi in caso di condanne di non commercianti per obbligazioni civili!

Questi risultamenti trovano identico riscontro nelle statistiche giudiziarie ufficiali di alcune provincie italiane, nelle quali la durata dell'arresto personale essendo limitata, non degenerava in un prolungato ed inesorabile tormento per estorquere il pagamento ad altri che al vero debitore (2).

Negli Stati Sardi, sopra 1051 condannati all'arresto per debiti nell'anno 1849, soli 6 lo furono per obbligazioni civili, e nessuno in materia di competenza del contenzioso amministrativo (come per pagamento di imposte o per gestione di pubblici danari); e nel 1850, sopra 1099, soli 5.

Il maggior numero delle condanne commerciali si riferisce alla durata minima di arresto, che la legge Sarda

(1) BAYLE-MOILLARD, *De l'emprisonnement pour dettes*, Paris 1836. — LEVIEIL DE LA MARSONNIÈRE, *Histoire de la contrainte par corps*. — LOUBENS et BOURBON-LEBLANG, *De la contrainte par corps*.

(2) Statistica Giudiziarja, Civile, Commerciale e del Contenzioso amministrativo negli Stati Sardi, per gli anni 1849 e 1850, pagina 260. — *Relazione* MANCINI, pagina 114.

riconosca, quella di sei mesi, applicabile a debiti non maggiori di lire 1000, rappresentando esse sole quasi due terzi del numero totale.

Risulta altresì che il più sovente si ricorse anche in materia civile ad un mezzo di tanto rigore per obbligazioni di tenui valori, la metà dell'intero numero essendo rappresentata da debiti inferiori al valore di lire 1000, ed appena otto soli debiti sorpassando quello anche basso di lire 10,000.

Ed ancora più eloquenti furono i ragguagli circa il numero delle anzidette condanne ch'ebbero bisogno di ricevere la loro esecuzione. Durante l'anno 1849 non si eseguirono che soli 7 arresti di persone per debiti; sole 3 altre se ne trovavano arrestate per debiti negli anni precedenti; così che 10 sole persone arrestate per debiti vi erano in tutto lo Stato, e 8 di esse durante quel medesimo anno uscirono di prigione. Nel corso del 1850 gl'individui arrestati per debiti non furono che 13, e tra essi 8 ne furono rilasciati dal carcere.

Circa le qualità personali de' debitori arrestati, si verificò che eran tutti piccoli commercianti, non banchieri, nè fabbricanti o negozianti all'ingrosso.

E fra tutti gli sprigionati, un solo in ciascuno di quegli anni ricuperò la libertà per aver pagato il suo debito; in tutti gli altri casi lo sperimento di solvibilità per costringere all'effettivo pagamento fu trovato inefficace.

Un'istituzione, che nelle sue pratiche applicazioni è ridotta a così meschini risultati, sembra omai destinata a scomparire, se non oggi, domani, dai codici positivi; nè sarà più credibile ch'essa costituisca una delle pietre angolari dell'edificio del credito, e che la sua abolizione possa mettere in pericolo la sicurezza e lo svolgimento del commercio. Che se l'abolizione dell'arresto personale farà scomparire dalle piazze commerciali certa carta screditata e fallace, la cui circolazione è una continua minaccia di disinganni e di rovine agli onorati e seri negozianti per le cui mani essa passa; se verrà sempre più mettendosi in onore questa verità elementare, che debbesi prestare ed accordar credito, non già sulla garanzia della persona fatta merce e capitale, ma alla persona in vista delle sue qualità di probità, di capacità e di operosità; il commercio otterrà da quell'abolizione di esser purificato del più dannoso degli abusi che lo corrompono, e perciò di divenirne ancora meglio rassicurato e fiorente.

(84-A)

Per altro, la maggioranza della vostra Commissione, esponendo questi pensieri, non ha creduto di discendere ad una relativa deliberazione, ma soltanto dimostrarvi, che malgrado la risoluzione negativa data dal Senato alla quistione dell'abolizione dell'arresto personale anche nelle sole materie civili, non sarebbe possibile che la Camera ponesse mano all'emendazione dell'attuale progetto, senza riproporre, e probabilmente decidere, in tutto od in parte, in senso contrario, la stessa quistione di principio, e con ciò compromettere il conseguimento degli urgenti e non contrastati provvedimenti, da' quali si attende la immediata riparazione delle più flagranti violazioni della morale e della giustizia.

Essa quindi ha attentamente esaminato, se il progetto medesimo, lasciando da parte codesta quistione, contenesse vizi radicali ed errori tali da renderlo inaccettabile. Ed ha riconosciuto che nel progetto veggonsi attuate le riforme indispensabili, corretti i maggiori abusi, introdotte salutari mitigazioni e garanzie che possono preparar la via a più larghe innovazioni, e soprattutto sostituita una compiuta legge uniforme per tutta l'Italia alle svariate e discordi legislazioni in atto esistenti, di che massima era specialmente la necessità, come innanzi fu avvertito, quanto alla determinazione de' fatti ed obblighi meritevoli del mezzo straordinario ed eccezionale della coazione personale.

Non si nega che anche in questa parte il progetto stesso lasci qualche desiderio, specialmente pel pregio di sostituire ad una enumerazione empirica di casi una serie di disposizioni coordinate ad unico concetto fondamentale, razionalmente giustificato. Ma non è da obbliarsi, che quella enumerazione è tratta dal Codice Napoleone, e dai Codici Civili attualmente in vigore in due terzi del regno d'Italia; e che se la si dovesse correggere, sarebbe mestieri piuttosto completarla, aggiungendovi fatti ed obblighi che nel progetto veggonsi omissi; la quale ommissione, per chi dubiti dell'intrinseca giustizia e bontà dell'istituzione dell'arresto personale, non è poi un difetto di soverchia importanza.

Conseguentemente la maggioranza della Commissione vi propone per ora di approvare la legge nei termini stessi in cui dal Senato fu votata, riserbando alla discussione del Codice Civile non solo il riesame della quistione fondamentale dell'abolizione dell'arresto personale; ma nel caso in cui la istituzione sia

mantenuta, lo studio altresì de' miglioramenti e perfezionamenti delle particolari disposizioni della legge che uscirà da quella discussione, potendosi allora soltanto metterli in relazione col sistema che sarà definitivamente adottato.

In altri termini, essa vi propone quello stesso, che in Francia a nome di una Commissione della Camera de' Pari nella discussione della legge del 1832 proponevasi da un altro relatore, che era magistrato e giureconsulto eminente, dal PORTALIS; cioè potersi accettare la legge come transitoria, per non ritardare l'adozione di restrizioni che di accordo si riconosce doversi apportare ad una legislazione rigorosa; e potersi preferire di non ostinarsi a combattere fin d'ora un principio *vizioso* quando le circostanze lasciano poca speranza di bandirlo immediatamente dai codici, per ottenere intanto senza indugio che ne vengano attenuati gli effetti, e rendute più rare e meno dannose le applicazioni.

La minoranza della Commissione rappresentata da tre membri (a' quali anche uno de' membri della maggioranza dichiarò di aggiungersi, laddove la proposta della maggioranza non venisse adottata dalla Camera) ha bramato addurre essa stessa i motivi del proprio dissenso. La medesima « mentre è perfettamente all'unisono con gli altri colleghi nel desiderio e nello studio di troncare al più presto gli abusi vigenti nelle provincie meridionali in materia di arresto, ha sentito il dovere di manifestare alla Camera le ragioni per le quali non giunse a persuadersi che nessun mezzo vi fosse per conseguire questo fine, fuorchè quello di adottare senza esame e senza miglioramenti il progetto di legge venuto dal Senato.

« Essa considerò, che prendere un tale partito fosse pur troppo scostarsi dal voto preponderante degli uffizi, e dalle conseguenze alle quali conduce la opinione stessa di molti commissari: imperocchè era omai riconosciuto, e bisognava perciò valutarlo, che il presente progetto di legge meritava alcuni ritocchi, e non di forma soltanto, ma anche di sostanza, segnatamente nel 1° capitolo, il quale parla *de' casi in cui è ammesso l'arresto personale*; capitolo che non trovavasi nel progetto del Governo, e che era sorto da lunghe discussioni nell'altro ramo del Parlamento. »

(84-A) « La minoranza della Commissione stette dunque salda nel concetto, che per sovvenire alle deplorabili urgenze delle provincie meridionali, ed anche per gettare qualche basè di unificazione giuridica in materia di arresto, bastasse adottare pochi articoli di quel progetto medesimo che il Senato deliberò. I quali articoli non potevano certamente incontrare una seria contraddizione, perchè tenderebbero a stabilire il *limite della durata* dell'arresto in tutto il regno, e ad *abolire l'arresto convenzionale*.

« Ma quando pure si dubitasse della riuscita di codesto espediente, la minoranza della Commissione, senza punto discostarsi dal comun desiderio di sovvenire alle provincie meridionali in materia d'arresto, insisteva sul dovere d'imprendere un immediato e spedito esame della legge proposita, affinchè la riparazione voluta da una parte non introducesse dall'altra parte nuovi difetti. E siccome quelli riscontrati nel presente progetto non erano lungamente contestabili, nè difficili ad emendarsi, la minoranza della Commissione non trovava ragionevole che si omettesse qualsiasi correzione e riforma.

« Nè si acquietava la predetta minoranza per la replica, che le veniva data dagli altri commissari, che la presente legge sarebbe stata provvisoria, dovendo subentrare sull'arresto le disposizioni de' Codici Civile, della Procedura e del Commercio, che il Senato dovrà presto esaminare; e che perciò valesse meglio accettare la legge stessa, anche con i suoi riconosciuti difetti, onde attendere dalla discussione di quei Codici i bramati miglioramenti; imperocchè la minoranza della Commissione soggiungeva avvertendo che la prossima discussione dei Codici consigliava appunto di adottare pochi articoli e fondamentali, ma non essere consueto di adottare provvisoriamente una intiera legge; che il provvisorio si adotta sol quando vogliansi affrettare espedienti brevi e di urgenza, o quando si anticipi il possesso d'inquestionabili miglioramenti; ma quando non sceglievasi la prima via proponendo alla votazione pochi ed importanti articoli, non si poteva entrare nella seconda via altrochè mediante la discussione del progetto: mentre invece l'adottarlo tale quale, se era un far presto, non era egualmente sicuro che fosse un far bene. »

Tuttavia questi riflessi non bastarono a rimuovere la maggioranza della Commissione dal suo avviso, al

quale si dichiarò concorde il ministro guardasigilli chiamato nel suo seno: chè delle due proposte della minoranza trovò la prima insufficiente, l'altra eccessiva; e le parve che entrambe racchiudessero il pericolo di maggiori indugi e d'incertezze inevitabili, non giustificato dalla necessità o dal dovere di evitare gravi errori ed evidenti ingiustizie.

In vero, se pur la Commissione adottando la prima proposta, non temesse di oltrepassare i confini del mandato e quelli del Regolamento; e la Camera sostituisse al progetto votato dal Senato un progetto affatto nuovo ed essenzialmente diverso, composto di due o tre soli articoli, coi quali per ora non si facesse che abolire l'arresto convenzionale, ed introdurre dappertutto un limite alla massima durata dell'arresto; innanzi tutto ciò renderebbe indispensabile il ritorno della legge al Senato, e quindi nuovi ritardi ed eventualità ne sarebbero la naturale conseguenza. Il Senato sarà disposto dal suo canto ad assentirvi e ad astenersi dall'introdurvi modificazioni od aggiunte; o più probabilmente sarà tentato di persistere nel suo progetto una volta già votato, nè forse soltanto per soverchio sentimento della propria dignità, ma anche per gravi ragioni di pubblico interesse? Chi potrebbe farne certo presagio? Un tal partito adunque non è preferibile, per sicurezza e prontezza nel raggiungere lo scopo, a quello della maggioranza, il quale anzi è il solo di effetto veramente pronto e sicuro.

D'altronde un simile embrione di legge lascerebbe pur sempre sussistere nelle varie provincie italiane non solo tutti i diversi sistemi, disposizioni e pratiche circa l'arresto personale; ma anche la morale enormità che identici fatti ed obblighi continuassero in una provincia ad esser produttivi, ed in altra non già, dell'odioso effetto della perdita della libertà personale. Or nulla è più urgente che far cessare questa difformità, la quale già ravvisammo logica negazione d'ogni principio di giustizia, e quindi riponemmo tra quei vizi fondamentali della condizione presente della legislazione italiana, che non possono aspirare ad ulterior tolleranza. Una legge che mancasse di farlo, non provvederebbe, nè anche transitoriamente, ai più imperiosi voti e bisogni del momento.

Ma v'ha di più. Il sistema di operare fin d'ora una riforma in questa materia con una legge speciale e completa, la quale riunisca insieme le disposizioni in materia

(84-A)

civile e commerciale, e le garentie e forme di procedimento per ordinarsi ed eseguirsi l'arresto personale e per farlo cessare, prima ancora che si discutano i Codici Civili, Commerciali e di Procedura civile, è imposto e fatto necessario dalle peculiari condizioni in cui versa la legislazione italiana. Siccome tali disposizioni attualmente in alcune provincie fanno parte soltanto delle leggi o regolamenti di civile procedimento, in altre stanno sparse anche nel Codice Civile e nel Codice di commercio; è facile prevedere che nel giorno in cui, aboliti i Codici civili attualmente in vigore, sarà promulgato unico Codice Civile Italiano, nel quale certamente non potranno trovar luogo le disposizioni di procedura concernenti l'esecuzione dell'arresto personale ed i modi di sua cessazione, il Codice medesimo rappresenterebbe in alcune provincie una riforma incompleta sulla materia, in altre rimarrebbe ineseguibile, mal conciliandosi le sue disposizioni con l'osservanza di quelle sullo stesso argomento contenute nei Codici di procedura civile ivi tuttora vigenti. Il solo mezzo adunque di evitare inconvenienti pratici cotanto gravi è quello di abolire fin d'ora quanto è intorno a questa materia statuito nei codici e nelle leggi delle varie parti d'Italia quali che sieno, e di raccogliere insieme tutte le relative disposizioni e norme, componendone transitoriamente unica legge, le cui distinte parti potranno più tardi successivamente distribuirsi ne' Codici, a' quali metodicamente debbono appartenere.

Da ultimo, sarebbe egli conveniente innanzi al paese che l'Assemblea elettiva, cui la Costituzione affida la missione di stimolare la Corona e l'Assemblea sorella nelle vie del progresso, delle riforme, del più celere compimento dell'unità legislativa e politica del reame, si rifiutasse di seguire il Governo ed il Senato fin dove almeno essi si spinsero in questa via, rispetto alla legislazione sull'arresto personale; e che invece di accettare con plauso e gratitudine una legge di completa unificazione, volesse abbandonarne la massima parte allo stato di progetto e di desiderio, e chi sa per quanto altro tempo?

Esclusa la prima proposta, è ben vero che non debbasi sfuggire alla discussione in merito del progetto a noi presentato ed approvato dal Senato: ma se la discussione convincerà voi pure, come n'è profondamente convinta la maggioranza della vostra Commis-

sione, ch'esso risponde alle precipue condizioni di una legge che voglia conservare, moderandola, l'istituzione dell'arresto personale; che i possibili miglioramenti tenderebbero a purgarla da difetti e mende più o meno secondarie ed accidentali; e che la sede più opportuna di tali studi di perfezionamento essere debba la non lontana discussione del relativo titolo del progetto del Codice Civile ormai presentato al Parlamento, per coordinarli al riesame della quistione fondamentale dell'abolizione generale o parziale della istituzione stessa; vorrete in tal caso conchiudere esser prudente consiglio schivare senza manifesta necessità nuovi indugi ed incertezze, e doversi quindi approvare il presente progetto di legge senza modificazione alcuna, con le enunciate dichiarazioni e riserve.

E tal è, o signori, la proposta che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione: nella speranza che sia riserbato all'Italia nostra il vanto di precedere fra non molto tempo le altre civili nazioni nel pronunciare una parola durevole e solenne di più ardita riprovazione dell'ultima forma dell'umana schiavitù nella società moderna.

MANCINI, relatore.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 25 giugno 1863.**Disposizione generale.*

Art. 1.

L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo che sull'istanza della parte interessata e nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

Ogni stipulazione in contrario è nulla.

CAPO I.

Dei casi in cui è ammesso l'arresto personale.

Art. 2.

L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi :

1° Contro colui che vende od ipoteca beni, sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni che egli già sapeva affetti da ipoteca o da altra gravezza ; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignorava essere soggetti i medesimi beni ;

2° Pel deposito necessario ;

3° Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per vie di fatto, per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e per il pagamento dei danni ed interessi, dopo che ne sarà seguita la liquidazione ;

4° Per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna o restituzione di documenti, carte, danari od oggetti contro chi li abbia in proprio potere nello esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico.

Art. 3.

Sono soggetti all'arresto personale i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, non che i loro agenti e preposti per danaro ed oggetti di cui siano dichiarati responsabili.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico al qui contro sino alla fine del progetto.

Art. 4.

L'arresto personale potrà essere ordinato dal giudice, valutando le circostanze del fatto nel seguente caso :

Contro i conduttori, o i coloni parziari, se al termine dell'affitto non rassegnino il bestiame dato loro a socio, le sementi, i concimi e gl'istromenti aratorii che siano stati loro affidati, salvo che provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro.

Art. 5.

L'arresto personale avrà luogo contro ogni commerciante condannato per debito commerciale.

Art. 6.

L'arresto personale potrà essere pronunciato secondo le circostanze anche contro i non commercianti per obbligazioni commerciali, marittime, o relative alla emissione, girata o avallo di lettere di cambio o di biglietti ad ordine quando tali atti non siano riconosciuti semplici obbligazioni civili.

L'arresto potrà parimente essere pronunciato contro i non commercianti per qualsiasi altra obbligazione commerciale, quando esistano gravi indizi di frode, o siavi pericolo di fuga o di non solvenza.

Art. 7.

La sentenza di condanna dovrà determinare la durata della detenzione, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

Il giudice, nel fissarne la durata, valuterà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.

Art. 8.

È vietato l'arresto :

- 1° Per una somma principale minore di lire 300 ;
- 2° Contro i minori e le donne, salvochè per obbligazioni relative al commercio che esercitano ;
- 3° Contro coloro che abbiano compiuto l'anno sessantesimo nono dell'età loro ;
- 4° Contro gli eredi del debitore.

Art. 9.

L'arresto personale non sarà pronunciato contro il debitore a profitto :

- 1° Del coniuge ;
- 2° Degli ascendenti e dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, degli affini nello stesso grado o degli zii e nipoti.

Art. 10.

In qualunque caso l'arresto personale non potrà mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

La moglie ne sarà esente quando il marito siasi obbligato in solido con essa.

Art. 11.

L'arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dagli arbitri contro persone non commercianti.

Art. 12.

Il debitore che avrà subito l'arresto personale non potrà più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto più lungo di quello che avrà già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare il tempo della durata del nuovo arresto.

Art. 13.

L'arresto personale dovrà essere ordinato con la stessa sentenza che pronuncia la condanna.

CAPO II.

Dell'esecuzione dell'arresto.

Art. 14.

Non potrà eseguirsi l'arresto personale se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata.

Art. 15.

L'arresto personale deve essere preceduto dalla notificazione della sentenza che lo ha pronunziato, e dal precetto, ossia comando di pagare, intimato al debitore nelle forme stabilite dalle leggi di procedura civile, con diffidamento che non pagando fra cinque giorni l'importo del debito coi suoi accessori e colle spese, si procederà al di lui arresto.

Art. 16.

L'arresto sarà eseguito da un usciere munito di mandato speciale del creditore istante.

L'usciere dovrà inoltre essere assistito da due testimoni che siano cittadini o residenti nello Stato, di sesso maschile, maggiori d'età, non congiunti ed affini delle parti o dell'usciere, sino al quarto grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

I testimoni saranno richiesti dall'usciera; essi avranno diritto ad un'indennità che sarà fissata dal giudice di mandamento, ma non potranno ricusare, senza giusto motivo, la loro assistenza, sotto pena di un'ammenda di lire 10 che sarà applicata dallo stesso giudice di mandamento.

Art. 17.

L'arresto non può essere eseguito:

1° Nelle ore in cui non è permesso agli uscieri di fare gli atti del proprio ministero;

2° Nei giorni di festa;

3° Nei luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose;

4° Nei luoghi delle adunanze di pubbliche autorità, durante il tempo di tali adunanze;

5° Nei casi in cui il debitore, trovandosi sotto le armi, adempie ad un servizio comandato;

6° Nella casa di abitazione del debitore, od in qualsiasi altra casa, senza speciale permissione in iscritto del giudice del mandamento in cui si deve procedere all'arresto.

Art. 18.

Non potrà parimente l'arresto essere eseguito quando il debitore, chiamato a deporre come testimonio avanti un'autorità giudiziaria, si troverà munito di un salvocondotto.

Il salvocondotto sarà concesso dal presidente della Corte o del tribunale avanti cui il debitore è chiamato a deporre; se egli è chiamato a deporre avanti un solo giudice, ancorchè commesso, il salvocondotto sarà accordato da questo.

Nel salvocondotto ne sarà stabilita la durata, che non dovrà eccedere il tempo necessario per l'andata, l'esame ed il ritorno.

Art. 19.

Se il debitore arrestato chiede di essere sentito prima che venga tradotto nel luogo d'arresto, l'usciera lo condurrà senza dilazione al presidente del tribunale del circondario in cui è seguito l'arresto, ove il debito ecceda le lire mille, ed ove non ecceda lo condurrà al giudice di mandamento in cui si trova; il presidente o giudice provvederà sull'istanza verbale di esso debitore a termini di ragione.

Se il presidente o giudice non si trovasse nel luogo

delle udienze, il debitore sarà condotto in casa del medesimo.

Il provvedimento del presidente o giudice sarà scritto nel processo verbale indicato nell'articolo 22 e sarà immediatamente eseguito.

Tale provvedimento potrà essere rilasciato dal presidente o giudice, ancorchè non sia assistito dal cancelliere o segretario.

Art. 20.

L'usciera che richiesto dal debitore arrestato ricusi di condurlo al presidente o giudice, incorrerà in una pena pecuniaria non minore di lire 300, nè maggiore di lire 1000, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 21.

Se il debitore non domanda di essere sentito, o se il presidente o giudice ordina che l'arresto abbia effetto, il debitore sarà condotto al luogo che nel comune è destinato per l'arresto, e, in mancanza di tal luogo nello stesso comune, a quello del comune più vicino.

Il luogo destinato all'arresto dei debitori sarà separato da quello in cui si trovano i detenuti per reati, e i debitori potranno darsi ad ogni occupazione che non sia incompatibile col regime carcerario.

L'usciera e chiunque conduca, riceva o ritenga il debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, sarà punito come reo di detenzione illegale.

Art. 22.

L'usciera farà constare dell'arresto e della consegna del debitore al custode da processo verbale, il quale deve contenere:

1° L'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, del luogo in cui è steso il medesimo;

2° Il nome, cognome e la residenza del creditore, e la sua elezione di domicilio, a termine delle leggi di procedura civile, nel luogo in cui il debitore è detenuto quando lo stesso creditore non vi risieda;

3° Il nome, cognome e la residenza del debitore arrestato;

4° La data della sentenza che ha autorizzato l'arresto e la data della spedizione di essa in forma esecutiva a norma delle leggi di procedura civile, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha profferita e della somma per cui si procede;

5° La data del precetto, ossia comando di pagare intimato al debitore;

6° La data del mandato speciale richiesto dall'articolo 16 coll'indicazione del notaio che lo ha ricevuto od autenticato;

7° La data della permissione concessa dal giudice, nel caso indicato al numero 6 dell'articolo 17;

8° La menzione del deposito della somma da anticiparsi per gli alimenti a termini dell'articolo 25;

9° Il nome e cognome del custode a cui si consegna il debitore arrestato;

10. Il nome e cognome, l'età, la condizione e la residenza dei testimoni intervenuti;

11. Il nome e cognome dell'usciera coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto.

Art. 23.

Una copia del processo verbale sarà rimessa al debitore ed un'altra al custode, e tanto l'originale quanto le copie del medesimo saranno sottoscritte dall'usciera, dal custode e dai testimoni; ove i testimoni non possano sottoscrivere ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

La firma del custode apposta al processo verbale servirà di ricevuta del deposito per gli alimenti.

La copia del processo verbale rimesso al custode terrà luogo di atto di consegna del debitore.

Art. 24.

L'usciera che consegna l'arrestato al custode deve presentargli la copia in forma esecutiva della sentenza che ha ordinato l'arresto; la sentenza sarà per intero trascritta in apposito registro dal custode, il quale inserirà pure nello stesso registro la copia del processo verbale rimessagli a norma dell'articolo precedente.

Art. 25.

Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del debitore per lo spazio di trenta giorni o per più periodi successivi di trenta giorni ciascuno.

La somma da anticiparsi per gli alimenti sarà determinata dai regolamenti e consegnata al custode.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate sotto pena di nullità.

CAPO III.

Della ritenzione del debitore in arresto sull'istanza di altri creditori.

Art. 27.

Il debitore può essere ritenuto in arresto, sull'istanza di un altro creditore, in forza di un'altra sentenza di condanna.

La ritenzione può altresì aver luogo quando il debitore si trovi in carcere per reato, ed in tal caso l'arresto comincerà col giorno in cui sarà scontata la pena del reato.

Art. 28.

Per la ritenzione del debitore si osserveranno le formalità stabilite nel precedente capo per l'arresto sotto pena di nullità.

L'ufficiale incaricato procederà però a quest'atto senza bisogno dell'assistenza dei testimoni, ed il nuovo instante è dispensato dal deposito per gli alimenti, ove questo deposito sia già fatto da altro creditore.

Qualora il debitore si trovi in carcere per reato basterà che il deposito anzidetto sia fatto prima che sia scontata la pena del reato.

Art. 29.

Chi fa istanza per la ritenzione è tenuto verso il creditore che ha fatto procedere all'arresto a contribuire in parte eguale agli alimenti del debitore.

Cessando però la causa del precedente arresto, il nuovo instante dovrà consegnare per intiero gli alimenti a termini dell'articolo 25.

Le somme depositate per gli alimenti non possono essere ritirate dal deponente se non con diffidamento preventivo di dieci giorni agli altri creditori, a cui istanza il debitore fu ritenuto.

CAPO IV.

Del rilascio del debitore.

Art. 30.

Il rilascio del debitore sarà ordinato:

- 1° Per la nullità dell'arresto;
- 2° Per il pagamento del debito;
- 3° Per il consenso dei creditori;
- 4° Per l'età del debitore;

- 5° Per la scadenza del termine;
- 6° Per mancanza dell'anticipazione degli alimenti;
- 7° Negli altri casi determinati dalla legge.

Art. 31.

La domanda di nullità dell'arresto che sia fondata sopra ragioni di merito sarà sottoposta in via sommaria dinanzi l'autorità giudiziaria, a cui spetta di conoscere dell'esecuzione della sentenza in conformità delle leggi di procedura civile.

Se la detta domanda è fondata sull'inosservanza delle formalità stabilite per l'arresto, la medesima sarà proposta altresì in via sommaria dinanzi al tribunale del circondario in cui il debitore si trova arrestato.

Art. 32.

Se l'arresto è dichiarato nullo, il creditore o l'uscieri può essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 33.

La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui viene pronunziata, non produce la nullità della ritenzione instata da altro creditore a termini degli articoli 27 e 28.

Art. 34.

Il debitore, quando l'arresto è dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito se non decorsi cinque giorni dopo il rilascio.

Art. 35.

Il debitore sarà posto in libertà quando venga eseguito a mani del custode il pagamento di tutti i debiti in capitale, interessi e spese, pei quali trovasi esso arrestato o ritenuto.

Se le somme consegnate al custode non sono ritirate dai creditori nel termine di quindici giorni, il custode dovrà farne il versamento nella cassa dei depositi giudiziali.

Art. 36.

Il debitore sarà posto in libertà ove consentano i creditori, ad istanza dei quali egli trovasi arrestato o ritenuto.

Si farà constare di tale consenso da atto ricevuto da notaio o mediante dichiarazione fatta nel registro di cui è cenno nell'articolo 24.

Art. 37.

Il debitore sarà altresì rilasciato, giustificando, colla presentazione dell'atto di nascita o con qualsiasi altro

atto, da cui consti legalmente della sua età, che egli ha compiuto l'anno sessantesimonono.

Art. 38.

Egli sarà parimente rilasciato colla scadenza del termine fissato al suo arresto.

Art. 39.

Se allo spirare del periodo per cui furono anticipati gli alimenti non ne sarà fatta una nuova anticipazione per un periodo successivo in conformità dell'articolo 25, il debitore sarà posto in libertà e non potrà più essere arrestato per lo stesso debito.

Art. 40.

La domanda di liberazione nei casi indicati dai cinque articoli precedenti sarà sottoscritta dal debitore arrestato e vidimata dal custode.

Se il debitore non sa o non può scrivere basterà che in calce della domanda sia certificata dal custode la verità dei fatti accennati negli articoli 35 e 39.

Saranno uniti alla domanda i documenti richiesti dagli articoli 36 e 37.

La liberazione sarà ordinata dal presidente del tribunale del circondario in cui il debitore si trova in arresto.

Art. 41.

L'appello dalle sentenze profferite sopra domande relative alla nullità dell'arresto ed al rilascio del debitore dovrà proporsi entro quindici giorni dalla notificazione delle medesime.

Le sentenze che pronunziano la nullità dell'arresto ed il rilascio del debitore possono, anche d'ufficio, essere dichiarate esecutive non ostante appello.

Art. 42.

Le sentenze contumaciali profferite in tale materia non saranno soggette ad opposizione.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Le facoltà conferite dalla presente legge ai tribunali di circondario, ai presidenti di essi, ai giudici di mandamento ed agli uscieri spetteranno nelle provincie toscane, rispettivamente ai tribunali di prima istanza, ai presidenti di essi, ai pretori ed ai cursori.

Tali facoltà sono però conferite ai pretori nel solo caso in cui il debito che fa luogo all'arresto non ecceda la somma, per cui i medesimi sono competenti a pronunziare in materia contenziosa.

Art. 44.

Nessun arresto personale accordato prima del giorno in cui andrà in vigore la presente legge potrà essere eseguito se non nei casi e nelle forme in questa determinati.

Ai debitori già arrestati sono applicabili tutti i benefici della legge medesima.

Art. 45.

Nulla è innovato alle disposizioni relative all'arresto preventivo del debitore fallito, salvochè tale arresto non potrà mai eccedere lo spazio di un anno.

Art. 46.

La presente legge andrà in vigore dopo un mese dalla sua promulgazione.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali per le altre disposizioni necessarie a coordinare, nelle diverse provincie del regno, la presente legge colle disposizioni legislative che cessano, e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia.

Addi 2 luglio 1863.

Il presidente del Senato

SCLOPIS.

Al di 21. Luglio 1863.

Spicciatoli la Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Dep. Panattoni, e del Segretario nella persona del Dep. Mericelli quindi in mancanza dei Deputati Lombardi e Mancini gli altri commissari hanno acclamato formalmente la opinione del rispettivo ufficio la quale in massima è favorevole alla legge. È stata riservata ad altra seduta la discussione degli articoli. Compreso nella riunione anche il deputato Mancini ha riferito essersi il suo ufficio favorevole alla legge. — 2^a riunione è stata fissata per venerdì 22 domani

Adunanza del 22. Luglio 63.

Quotici la difesa Caturci propone che vista la rispettiva del tempo si rimetta lo studio della legge a dopo la proroga del Parlamento — Bruti appoggia la proposta — Caroni vuole che si debba discutere subito — Mericelli come carda coll'opinione Caturci — De Cesare motiva l'importanza della legge e la provincia meridionale, e propone che la Commissione si pronunci in questo senso, cioè o vuole che la legge sia votata ed allora bisogna approvarla con tutti i suoi difetti in vista del beneficio che apporta nel napoletano e in Sicilia, o vuole che la legge abbia bisogno di molte emende, ed allora si ne faccia una seria e rigorosa discussione — Caturci che si ne fa a partito questa proposta. Panattoni proponeva di fare una legge che limitasse lo elevamento dell'arresto nelle province meridionali. Si pone ai voti la proposta di Cerone e tre votano in favore e tre contro. Del dubbio se la proposta De Cesare (diretta cioè a far sì che la legge attuale dovesse essere senza sospensione di sorta portata alla Camera e la completa approvazione) fosse stata accettata o respinta, prende d'ufficio il parere della Commissione, fu dato incarico al Presidente di sentire il parere dell'ufficio della Presidenza della Camera, al qual parere la Commissione fu abbisogno rassegnata. Decise che la adunanza fu fissata.

Adunanza del 23. 63

Intervenuti — Panattoni — De Cesare — De Stefan — De Filippo — Calucci — Bruti — affido affare il segretario, il presidente prende incarico che dall'On. De Filippo è stata proposta il rinvio della discussione della Commissione alla rinnovazione della Camera per disputare la legge con la dovuta maturità. Qualcuno aderisce. L'On. De Cesare in linea a far qualche articolo per troncare l'ampio dibattito ripropone nelle province meridionali, non non è approvato. E si ordina di sospendere la discussione, e rinviare alla prossima riunione in autunno, anzi anche riguardo alle difficoltà che

La camera non ha mai discututo questa legge come
altri leggi prontamente proposte e discusse negli anni

Adunanza del 7. Dicembre 1863.

Sono presenti gli On. Panettoni, Cavour, Beoli, De Cesari, De Filippo, Menichella
De Filippo ripropone la questione di approvare la legge senza discussione, e che
provvisoriamente si provveda allo stato infelice dei detenuti nelle provincie meridionali, e la di-
scussione si farà un'altra e profonda al titolo analogo del progetto del Gobetti già presentato
in Senato. L'on. Cavour opinerebbe piuttosto che si provveda alla legge adottata dall'on. De
Filippo si fa invece piuttosto sul solo articolo che dell'assenza la durata del carcere, sul titolo si ripro-
pone la questione di De Filippo - Adotto la convenzione dell'on. Panettoni
e la proposta dell'on. Menichella tendente a sostituire due articoli a tutto il progetto
di legge, la commissione si trova d'accordo in massima di determinare e conque-
sti due articoli: la durata della prigionia e di abolire l'arresto convenzionale. So-
lamente si presenta l'onorevole Mancini giunto a proposta accettata, e vorrebbe
si procedesse alla discussione della legge, protestando di tener fermo sulla sua opinio-
ne, e di farne oggetto di proposta formale nella pubblica discussione. La commis-
sione della camera si nominava il Relatore il quale abbia l'incarico di parlare al
Ministro e intendere se egli consente nei due o tre articoli dei quali è stato
superiormente parlato - in caso di risposta affermativa del Ministro attesa con-
ferma di accordo intorno alla redazione degli articoli; in caso contrario se
ferire alla commissione. L'on. Panettoni viene eletto Relatore.

Adunanza del 16. Dicembre 1863.

Questa adunanza viene fatta coll'intervento del Sig. Ministro di Giustizia e Grazia
Sono presenti Panettoni, Cavour, Mancini, Beoli,
L'on. Panettoni ha fatto un riassunto delle fasi subite dal progetto di legge
nel seno della commissione, e come il Ministro aveva preso la determinazione di
volere appiattare a questa adunanza e trovare modo di conciliarsi con la commis-
sione nel partito da adottarsi. - dopo aver egli preso la parola conclude che se la
commissione non vuole di accettare il progetto di legge come si viene dal Se-
nato, e si debba dar luogo ad una lunga discussione, e si finisca e debba ri-
tornare al Senato, allora egli accetta i tre articoli progettati dalla commis-
sione, e che in questo modo se non altro si ottiene il beneficio di liberare
dal carcere tutti i infelici che ora soffrono nelle provincie meridionali da anni e
anni. L'on. Mancini finisce di portare in discussione alla camera la legge, e
che vuole non si farà difficoltà a darla accettata completamente, e si numerano i be-
nefici ed i miglioramenti che apporta generalmente nel regno. Menichella combatte

e conclude y l'adozione dei tre articoli sostituiti. L'on. Cavour parla nello stesso senso —
L'on. Delefosse opina che si difenda la legge, piuttosto che adattarsi i tre articoli, i quali
secondo lui, daranno luogo a più fievole discussione della legge stessa. Pelussi opina che
si porti la legge alla pubblica discussione nel quale è. Bertini propone che si faccia alla
camera una relazione la quale esponga lo stato delle cose, le difficoltà insorte nella discussione,
la propensione che quelle difficoltà nascono anche nella discussione pubblica; e nella quale
si concluda che y per proprio viene proposta l'adozione della legge pura e semplice; ma
che quando la camera non credesse di adottare la legge, allora si proponessero i tre articoli
e dei quali è stato parlato. Intra proposta viene variamente combattuta. E il ministro
dichiarato a dire definitivamente il paese suo fa rilevare quello che aveva precedentemente
dimostrato, cioè che propende y l'adozione del progetto di legge, a meno che
non dia luogo ad emendamenti che la riportino al Senato, nel qual caso non sarebbe
ultimo dall'approvare i tre articoli. Una nota ai voti la proposta dell'on. Bertini
«cose concepite» da commissione tuttora parecchi dei suoi membri desideravano introdurre
nella legge emendamenti y migliorarla; reputando urgentissima l'opera di giustizia e
di umanità far cessare nel più breve tempo lo stato di cose deplorato nelle provincie meri-
dionali, e potendosi tali miglioramenti facilmente ed introdurre nell'opera del progetto
del codice civile già presentato al Parlamento, propone in via provvisoria alla ca-
mera l'adozione pura e semplice del progetto di legge nei termini stessi in cui
è stato votato dal Senato, acciò la legge possa tosto ricevere la sua funzione ed ef-
ficazione. In caso di emendamento si riserva di proporre pochi articoli di prov-
vedimenti urgenti. Questa proposta viene adottata dalla commissione e gli
signori onorabili Canattioni, Cavour e Menichetti. Quindi la commis-
sione si scioglie.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 25 Giugno 1863

OGGETTO

Arresto personale in materia Civile e Commerciale

Dell'arresto personale in materia Civile e Commerciale
Disposizione Generale

Legge

Articolo 1.

L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo che sull'istanza della parte interessata e nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

Ogni stipulazione in contrario è nulla.

Capo 1.

Articolo 2.

Nei casi in cui è ammesso l'arresto personale.

L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi:

- 1° Contro colui che vende⁺ o che aliena come liberi i beni che egli già sapeva affetti da ipoteca o da altra gravanza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignorava essere⁺ od ipoteca beni, sapendo di non esserne il proprietario.

soggetti i medesimi beni;

2° Per l'opposito necessario;

3° Per il rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per via di fatto, per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e per il pagamento dei danni ed interessi, dopo che ne sarà seguita la liquidazione;

4° Per il Diniego dell'ordinato esibizione consegna o restituzione di Documenti, carte, Danari ed oggetti contro chi li abbia in proprio potere nello esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico.

Articolo 3.

Sono soggetti all'arresto personale i contabili verso lo Stato, le Provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, non che i loro agenti e preposti per Danaro, ed oggetti di cui siano dichiarati responsabili.

Articolo 4.

L'arresto personale potrà essere ordinato dal giudice, valutando le circostanze del fatto nel seguente caso:

Contro i conduttori, o i coloni parziari, se al termino dell'affitto non raspongono il bestame dato loro a soccio, le sementi concime, e gl'istrumenti aratorii che siano stati loro affidati, salvo che provino che la

manca di tali cose non derivi dal fatto loro.

Articolo 5.

L'arresto personale avrà luogo contro ogni commerciante condannato per debito commerciale.

Articolo 6.

L'arresto personale potrà essere pronunciato secondo le circostanze anche contro i non commercianti per obbligazioni commerciali, marittime, o relative alla emissione, girata o avallo di lettere di cambio o di biglietti ad ordine, quando tali atti, non siano riconosciuti semplici obbligazioni civili.

L'arresto potrà parimenti essere pronunciato contro i non commercianti per qualsiasi altra obbligazione commerciale, quando esistano gravi indizi di frode, o siano pericolo di fuga, o di non solvibilità.

Articolo 7.

La sentenza di condanna dovrà determinare la durata della detenzione, che non potrà essere minore di tre mesi, né maggiore di due anni.

Il giudice nel fissare la durata valuterà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.

Articolo 8.

È vietato l'arresto:

1. Per una somma principale minore di lire 300;
2. Contro i minori e le Donne, salvo che per obbligazioni relative al commercio che esercitano;
3. Contro coloro che abbiano compiuto l'anno sequestimo nono dell'età loro;
4. Contro gli eredi del Debitore.

Articolo 9.

L'arresto personale non sarà pronunciato contro il Debitore a profitto:

1. Del conjugé;
2. Degli ascendenti e Dei Discendenti, Dei fratelli e Delle sorelle, Degli affini nello stesso grado e Degli zii e nipoti.

Articolo 10.

In qualunque caso l'arresto personale non potrà mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso Debito.

La moglie ne sarà esente quando il marito si sia obbligato in solido con essa.

Articolo 11.

L'arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate Dagli arbitri contro persone

non commercianti

Articolo 12.

Nota
L' debitore che avrà subito l' arresto personale non potrà più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvo che per tali debiti siari luogo ad un arresto più lungo di quello che avrà già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare il tempo della curata del nuovo arresto.

Articolo 13.

L' arresto personale dovrà essere ordinato con la stessa sentenza che pronuncia la condanna.

Capo II.

Dell' esecuzione dell' Arresto.

Articolo 14.

Non potrà eseguirsi l' arresto personale se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata.

Articolo 15.

L' arresto personale deve essere preceduto dalla notificazione della sentenza che lo ha pronunciato, e dal precetto o sia comando di pagare intimato al debitore, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura civile, con diffidamento che non pagando

fra cinque giorni: l'importo del debito con suo accessorio e colle spese, si procederà al di lui arresto.

Articolo 16.

L'arresto farà eseguirsi da un ufciero munito di mandato speciale del creditore istante.

L'ufciero dovrà inoltre essere assistito da due testimoni che siano cittadini o residenti nello Stato, di sesso maschile, maggiori d'età, non congiunti ed affini della parte o dell'ufciero, sino al quarto grado inclusivamente, ni addetti al loro servizio.

I testimoni saranno richiesti dall'ufciero, e si avranno diritto ad un'indennità che farà fissata dal giudice di mandamento, ma non potranno ricusare, senza giusto motivo, la loro assistenza, sotto pena di un'ammenda di lire 10 che farà applicata dallo stesso giudice di mandamento.

Articolo 17.

L'arresto non può essere eseguito:

1° nelle ore in cui non è permesso agli ufcieri di fare gli atti del proprio ministero;

2° nei giorni di festa;

3° nei luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose;

4. Nei luoghi delle adunanze pubbliche,
autorità; Durante il tempo di tali adunanze;

5. Nei casi in cui il Debitore, tro-
vandosi sotto le armi, adempie ad un servi-
zio comandato;

6. Nella casa di abitazione del Debitore,
od in qualsivisi altra casa, senza speciale per-
missione in iscritto del giudice del Manda-
mento in cui si deve procedere all'arresto.

Articolo 18.

Non potrà parimenti l'arresto essere
eseguito quando il Debitore, chiamato a Deporre,
come testimone avanti un'autorità giudiziaria,
si troverà munito di un salvo-condotto.

Il salvo-condotto sarà concesso dal
Presidente della Corte o del Tribunale avanti cui
il Debitore è chiamato a Deporre, se egli è
chiamato a Deporre avanti un solo giudice,
ancorché commesso, il salvo-condotto sarà
accordato da questo.

Nel salvo-condotto ne sarà stabilita
la durata che non dovrà eccedere il tempo
necessario per l'andata, l'esame ed il ritorno.

Articolo 19.

Se il Debitore arrestato chiede di
essere sentito prima che venga tradotto nel
luogo di arresto, l'ufficere lo condurrà senza
dilazione al Presidente del Tribunale del

circondario, in cui è seguito l'arresto, ove il
Debito ecceda le lire mille, ed ove non ecceda
lo condurrà al giudice di mandamento in
cui si trova; il presidente o giudice provvederà
sua istanza verbale di esso debitore a termini di
ragione.

Se il presidente o giudice non si
trovasse nel luogo delle udienze, il debitore sarà
condotto in casa del medesimo.

Il provvedimento del presidente o
giudice sarà scritto nel processo verbale indicato
nell'articolo 19. e sarà immediatamente eseguito.

Tale provvedimento potrà essere
rilasciato dal presidente o giudice, ancorché
non sia assistito dal cancelliere o segretario.

Articolo 20.

Quel che rifiuta dal debito
arrestato ricusi di condurlo al presidente
o giudice, incorrerà in una pena pecuniaria,
non minore di Lire 300, né maggiore di Lire 500,
oltre il riparcimento dei danni.

Articolo 21.

Se il debitore non domanda
di essere sentito, o se il presidente o giudice
ordina che l'arresto abbia effetto, il debitore
sarà condotto al luogo che nel comune è
destinato per l'arresto, e, in mancanza di
tal luogo nello stesso comune, o quello del

Comune più vicino

Il luogo destinato all'arresto dei Debitori sarà separato da quello in cui si trovano i Detenuti per reati, e i Debitori potranno darsi ad ogni occupazione che non sia incompatibile col regime carcerario.

L'uffiere e chiunque conduca, ricera o ritenga il Debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, sarà punito come reo di detenzione illegale.

Articolo 22.

L'uffiere farà constare dell'arresto e della consegna del Debitore al Custode da processo verbale, il quale deve contenere

1. L'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, del luogo in cui è stato il medesimo;
2. Il nome, cognome e la residenza del creditore, e la sua elezione di domicilio, a termini delle leggi di procedura civile, nel luogo in cui il Debitore è detenuto, quando lo stesso creditore non vi risiede;
3. Il nome, cognome e la residenza del Debitore arrestato;
4. La data della Sentenza che ha autorizzato l'arresto e la data della spedizione di essa in forma esecutiva a norma delle leggi di procedura civile, con l'indicazione

Dell'autorità giudiziaria che l'ha profferita
e della somma per cui si procede;

5. La Data Del precetto, opia comando
di pagare intimato al Debitore;

6. La Data Del mandato speciale
richiesto Dall'articolo 16 coll'indicazione Del notaio
che lo ha ricevuto od autenticato;

7. La Data Della punizione con-
cessa Dal giudice nel caso indicato al N. 6.
Dell'articolo 17;

8. La menzione Del Deposito Della
somma da anticiparsi per gli alimenti a
termini Dell'articolo 25;

9. Il nome e cognome Del custode
a cui si consegna il Debitore arrestato;

10. Il nome e cognome l'età, la
condizione, la residenza Dei testimoni inter-
venuti;

11. Il nome e cognome Dell'Ufficario
coll'indicazione Dell'autorità giudiziaria cui è
adetto.

Articolo 23

Una copia Del processo verbale
sarà rimessa al Debitore ed un'altra al
Custode, e tanto l'originale quanto le copie
Del medesimo faranno sottoscritte Dall'Ufficario
Dal Custode e Dei testimoni; ove i testimoni
non possono sottoscrivere ne farà fatta

menzione nel processo verbale.

1/2 (10)

La firma del custode apposta al processo verbale servirà di ricevuta del Deposito per gli alimenti.

La copia del processo verbale rimessa al custode sarà luogo di atto di consegna del Debitore.

Articolo 24.

L'ufficiale che consegna l'arrestato al custode, deve presentargli la copia in forma esecutiva della sentenza che ha ordinato l'arresto; la sentenza farà per intero trasferita in apposito registro dal custode, il quale inserirà pure nello stesso registro la copia del processo verbale rimessagli a norma dell'articolo precedente.

Articolo 25.

Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del Debitore per lo spazio di trenta giorni, e per più periodi successivi di trenta giorni ciascuno.

La somma da anticiparsi per gli alimenti farà determinata dai regolamenti e consegnata al custode.

Articolo 26.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate sotto pena di nullità.

Capo III

Della ritenzione del debitore in arresto sull'istanza
di altri Creditori

Articolo 27.

Il debitore può essere ritenuto in arresto, sull'istanza di un altro creditore, in forza di un'altra sentenza di condanna.

La ritenzione può altresì aver luogo, quando il debitore si trovi in carcere per reato, ed in tal caso l'arresto comincerà col giorno, in cui sarà scontata la pena del reato.

Articolo 28.

Per la ritenzione del debitore si osservano le formalità stabilite nel precedente capo per l'arresto fatto pena di nullità.

L'ufficiale incaricato procederà però a quest'atto senza bisogno dell'assistenza dei testimoni, ed il nuovo instantly e dispendio dal Deposito per gli alimenti, ove questo Deposito sia già fatto da altro creditore.

Qualora il debitore si trovi in carcere per reato, basterà che il Deposito suddetto sia fatto prima che sia scontata la pena del reato.

Articolo 29.

Chi fa istanza per la ritenzione è tenuto verso il creditore, che ha fatto pro-
cedere.

all'arresto, a contribuire in parte eguale agli
alimenti Del Debitore.

Cessando però la causa Del precedente
arresto, il nuovoistante dovrà consegnare per-
intero gli alimenti a termini Dell'articolo 25.

Le femmine Depositate per gli ali-
menti non possono essere ritirate Dal Deposita-
to, se non con diffidamento preventivo di dieci
giorni agli altri creditori, a cui instanza il
Debitore fu ritenuto.

Capo IV

Del rilascio del Debitore

Articolo 30.

Il rilascio Del Debitore sarà ordinato

- 1° Per la nullità Dell'arresto;
- 2° Per il pagamento Del Debito;
- 3° Per il consenso Dei creditori;
- 4° Per l'età Del Debitore;
- 5° Per la scadenza Del termine;
- 6° Per mancanza Dell'anticipazione

Degli alimenti;

- 7° Negli altri casi determinati dalla legge.

Articolo 31.

La Domanda Di nullità Dell'arresto,
che sia fondata sopra ragioni di merito, sarà
sottoposta in via formale Dinanzi l'autorità
giudiziaria, a cui spetta di conoscere Dell'esecuzione
Della sentenza in conformità Delle leggi di procedura.

civile.

Se la Detti Domanda è fondata sulla inosservanza delle formalità stabilite per l'arresto, la medesima sarà proposta altresì in via sommaria dinanzi al Tribunale del Circondario in cui il Debitore si trova arrestato.

Articolo 32.

Se l'arresto è dichiarato nullo, il creditore o l'ufficere può essere condannato al risarcimento dei danni.

Articolo 33.

La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui viene pronunciata, non produce la nullità della ritenzione instata. Da altro creditore a termini degli Articoli 27 e 28.

Articolo 34.

Il Debitore, quando l'arresto è dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito, se non decorso cinque giorni dopo il rilascio.

Articolo 35.

Il Debitore sarà posto in libertà, quando venga eseguita a mani del custode il pagamento di tutti i debiti, in capitale, interessi e spese, per quali trovati esso arrestato o ritenuto.

Se le somme consegnate al custode...

sono ritirati dai creditori nel termine di
quindici giorni, il custode dovrà farne il
versamento nella cassa dei depositi giudiziali
Articolo 36.

Il debitore sarà posto in libertà, ove
consentano i creditori, ad istanza dei quali
egli trovasi arrestato e ritenuto.

Si farà constare di tale consenso
per atto ricevuto dai notaj, o mediante di-
chiarazione fatta nel Registro di cui è cen-
no nell'Art. 24.

Articolo 37.

Il debitore sarà altresì rilasciato, giu-
stificando, colla presentazione dell'atto di nascita,
o con qualsiasi altro atto, da cui consti lo
scoglimento della sua età, che egli ha compiuto
l'anno sessantefinno. uno.

Articolo 38.

Egli sarà parimenti rilasciato colla
scadenza del termine fissato al suo arresto.

Articolo 39.

Se allo spirare del periodo per
cui furono anticipati gli alimenti, non ne
sarà fatta una nuova anticipazione per
un periodo successivo in conformità dell'
Articolo 25, il debitore sarà posto in libertà,
e non potrà più essere arrestato per
lo stesso debito.

Articolo 40.

La Domanda Di liberazione nei casi indicati dai cinque articoli precedenti sarà sottoscritta dal debitore arrestato e rinviata dal Custode.

Se il debitore non sa o non può scrivere basterà che in calce della Domanda sia certificata dal custode la verità dei fatti accennati negli articoli 35. 39.

Saranno uniti alla Domanda i Documenti richiesti dagli articoli 36. 37.

La liberazione sarà ordinata dal Presidente del Tribunale del circondario, in cui il debitore si trova in arresto.

Articolo 41.

L'Appello dalle sentenze pronunciate sopra Domande relative alla nullità dell'Arresto, ed al rilascio del debitore, dovrà proporsi entro quindici giorni dalla notificazione delle medesime.

Le sentenze, che pronunciano la nullità dell'Arresto, ed il rilascio del debitore possono, anche d'ufficio, essere dichiarate esecutive non ostante appello.

Articolo 42.

Le Sentenze contumaciali pronunciate in tale materia non saranno soggette ad opposizione.

Capo V
Disposizioni transitorie
Articolo 43.

Le facoltà conferite dalla presente legge ai Tribunali di circondario, ai presidenti di epi, ai giudici di mandamento ed agli ufieri spetteranno nelle Province Rosiane, rispettivamente ai Tribunali di prima istanza, ai presidenti di epi, ai pretori ed ai curatori.

Tali facoltà sono però conferite ai pretori nel solo caso, in cui il debito, che fu luogo all'arresto, non ecceda la somma, per cui i medesimi sono competenti a pronunciare in materia contenziosa.

Articolo 44.

Nullun arresto perpetuo accordato prima del giorno in cui andrà in vigore la presente legge potrà esser eseguito se non nei casi e nelle forme in questa determinate.

Ai debitori già arrestati sono applicabili tutti i benefici della legge medesima.

Articolo 45.

Nulla si innovato alle Disposizioni relative all'arresto preventivo del debitore fallito, salvo che tale arresto non potrà mai eccedere lo spazio di un anno.

Articolo 116.

La presente legge andrà in vigore
dopo un mese dalla sua promulgazione.

Il Governo Del Re è autorizzato a
provvedere con Decreti Reali per le altre
disposizioni necessarie a coordinare, nelle
diverse provincie Del Regno, la presente
legge colle disposizioni legislative che
usano, e con quelle che rimangono in
vigore in ciascuna provincia.

Addi 2. Luglio 1863.

Il Presidente del Senato
S. M. G.